

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1524}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGUINETI, ALBERINI, FERRARINI, FINCATO GRIGOLETTO, SANTINI, TESTA, ALAGNA, MUNDO, PIERMARTINI, PILLITTERI

Presentata il 4 aprile 1984

Cessione in proprietà degli alloggi dell'ex INCIS, ora IACP, assegnati al personale militare e civile dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata VIII legislatura, sotto lo stesso titolo, con atto della Camera n. 2015, fu presentata una proposta di legge che l'anticipata chiusura della legislatura non ne ha consentito la discussione.

Il problema che viene posto, pressante e umano, resta ancora nella sua interezza che occorre a giudizio dei firmatari sanare rapidamente.

È noto che il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, stabiliva l'istituzione dell'Istituto nazionale case per impiegati dello Stato (INCIS), allo scopo di fornire in

affitto al personale militare e civile, alloggi a condizioni favorevoli rispetto a quelli praticati sul libero mercato.

È bene evidenziare che i tipi di contratto, l'entità dei canoni di affitto e le altre norme che regolavano i rapporti tra INCIS e gli assegnatari erano uguali per tutti i dipendenti dei vari ministeri.

I noti eventi bellici e le mutate necessità sociali, avendo il problema casa assunto proporzioni preoccupanti per le carenze di mercato, spingevano i legislatori ad emanare nuove norme e leggi (decreto-legge n. 1152 del 1948, legge n. 737 del

1950 e legge n. 990 del 1953) per modificare i tempi e le regole per la costruzione di nuove case da destinare ai dipendenti dei vari ministeri.

Successivamente il disposto di legge 21 marzo 1958, n. 447, delegava il Governo ad emanare le norme per la disciplina e cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e in tal senso veniva data l'assicurazione agli appartenenti delle Forze armate e le Forze dell'ordine di poter accedere al riscatto, con notevoli facilitazioni, dell'alloggio INCIS occupato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificava in modo assoluto i rapporti preesistenti fra i dipendenti dei vari ministeri, e stabiliva la cessione in proprietà a riscatto degli alloggi INCIS a tutti i dipendenti dello Stato, affittuari delle predette case, escludendo in maniera clamorosa gli appartenenti alle Forze armate e Forze dell'ordine.

Veniva in tal modo, anche se numerose proteste si elevavano dalle rispettive Camere dei deputati e senatori, stabilita una formale ed ingiusta discriminazione per gli appartenenti alle Forze armate e Forze dell'ordine.

Il Ministero della difesa, che era in gran parte la causa di tale esclusione, era allora convinto che una cessione a riscatto degli alloggi INCIS agli appartenenti alle Forze armate, avrebbe turbato l'equilibrio, allora in atto, fra le necessità abitative e disponibilità. Veniva così sacrificato alle esigenze di « servizio », l'uguale e giusto trattamento a chi si trovava nella medesima situazione e ciò sanciva l'ingiusto principio di « due pesi uguali e due misure differenti ».

È bene evidenziare che attualmente la situazione e gli orientamenti in materia, sia concettuali che pratici, ha subito un mutamento sostanziale per il disposto di legge 18 agosto 1978, n. 497 (autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare).

Le profonde modifiche correttive apportate per le assegnazioni fatte e per le assegnazioni future sui capitoli di previsione dei ministeri di cui trattasi, per la costruzione di nuovi alloggi e l'aver stabilito la nominatività degli alloggi di servizio che si identificano in quelli costruiti in caserme o su aree demaniali escludendo da tale indirizzo gli alloggi INCIS, fa cadere una eventuale remora che prima ostacolava l'accoglimento di questa istanza e sgraverebbe gli organi preposti alle cure e gestione delle case ex INCIS-IACP dall'oneroso compito della manutenzione degli immobili, in gran parte in condizioni di notevole degrado.

Viene inoltre stabilito che l'anticipazione e le quote di riscatto, devono essere impegnate dai rispettivi ministeri all'edificazione di nuove case per il personale in servizio ed agevolare le iniziative individuali o di cooperative nel campo delle costruzioni.

In ordine a quest'ultime considerazioni, la presente proposta di legge differenzia e si quantifica, rispetto ad altre precedentemente presentate in Parlamento, perché propone la costituzione di un fondo speciale da usare solo per necessità edilizia, per il personale in servizio, delle quote pagate per il riscatto delle vecchie case INCIS e stabiliva inoltre la mobilità del personale, tante volte auspicata, mai osservata per la nota carenza di alloggi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono cedute a riscatto agli utenti assegnatari, anche se pensionati, purché non risultino proprietari di altro alloggio idoneo, costruito col contributo o concorso dello Stato, nel comune di residenza o in altra località, le case ex INCIS, ora IACP, costruite:

1) per gli ufficiali, sottufficiali e personale civile della difesa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152;

2) per il personale militare e civile delle forze dell'ordine ai sensi delle leggi 27 dicembre 1953, n. 980, 18 marzo 1959, n. 134, 18 dicembre 1964, n. 1413, 18 ottobre 1966, n. 931.

In caso di morte dell'assegnatario, il diritto di riscattare l'alloggio è esteso al coniuge non separato legalmente, ai figli o ai consanguinei purché conviventi con l'assegnatario al momento del decesso. Gli assegnatari e gli eredi predetti ove non intendano avvalersi della facoltà di riscatto, hanno diritto alla conservazione dell'alloggio in locazione semplice.

ART. 2.

Il prezzo della cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale tenendo conto della data di costruzione e dello stato di conservazione dell'immobile.

Il prezzo è ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,50 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte dell'assegnatario o dei suoi eredi specificati dall'ultimo comma del precedente articolo.

Dal valore così determinato deve essere altresì detratto il prezzo delle migliorie e degli impianti realizzati dall'assegnatario.

Il prezzo può essere pagato:

a) in un'unica soluzione;

b) in rate mensili per la durata massima di anni 20, previo pagamento di una quota in contanti pari al 20 per cento del prezzo di cessione. In quest'ultimo caso si applica un interesse annuo pari al 50 per cento del tasso di sconto bancario, medio nell'anno.

Le somme ricavate dalla cessione a riscatto degli alloggi, sono versate nei capitoli dello stato di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia per devolverle a programmi di costruzioni di nuovi alloggi per il proprio personale in servizio.

ART. 3.

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio è effettuato quando il prezzo di cessione sia stato pagato integralmente.

Per coloro che pagano il prezzo ratealmente, la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio avviene al momento del trasferimento della proprietà.

Coloro i quali hanno optato per il pagamento rateale, possono in qualsiasi momento riscattare le restanti quote in una unica soluzione.

ART. 4.

Coloro che pagano il prezzo del riscatto in una unica soluzione, non possono alienare a qualsiasi titolo l'alloggio acquistato per una durata di 5 anni.

Coloro che pagano il prezzo del riscatto ratealmente, possono alienare l'alloggio all'atto del trasferimento definitivo della proprietà.

Coloro che hanno optato per il pagamento rateale ma che successivamente ab-

biano deciso di riscattare le restanti quote in una unica soluzione, possono alienare l'alloggio purché siano trascorsi 5 anni dalla data di stesura del contratto di cessione rateale.

ART. 5.

Gli assegnatari acquirenti che hanno optato per il pagamento rateale, hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di trasferimento di residenza d'ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri giustificati motivi, previo consenso del Ministero interessato, il quale può delegare il proprio organo periferico perché designi l'affittuario scegliendolo nella rosa degli aventi diritto della propria amministrazione.

Il canone di locazione è determinato secondo le leggi vigenti.

Nel caso di trasferimento di residenza volontario, l'assegnatario acquirente ammesso al pagamento rateale perde il diritto all'acquisto dell'alloggio.

In tal caso l'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ART. 6.

Per coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale, la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquisto della proprietà.

Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità previo pagamento degli interessi di mora pari al 10 per cento delle somme non versate alle date stabilite. In tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

ART. 7.

Le domande per avere l'alloggio in proprietà, possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente

che gestisce l'alloggio stesso e debbono essere accompagnate da un deposito di lire 50.000 in conto spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'ente gestore qualora l'aspirante receda dalla richiesta di cessione ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titoli.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i figli o i consanguinei conviventi possono confermare la domanda entro 60 giorni dall'evento.

L'ente che gestisce, ricevuta la richiesta di cessione, comunica all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato in base all'articolo 2 della presente legge.

ART. 8.

Le disposizioni concernenti gli alloggi ex INCIS per militari, ora IACP, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497, sono abrogate.